



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

**Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 372/8 in data 17/12/2001 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/7 in data 31/03/2008 e
n. 68/11 in data 30/05/2008**

INDICE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- ART. 2 Classificazione del Comune
- ART. 3 Categoria delle località
- ART. 4 Tariffe e maggiorazioni
- ART. 5 Gestione del tributo
- ART. 6 Attribuzioni del personale addetto

CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- ART. 7 Tipologia e quantità degli impianti
- ART. 8 Autorizzazioni
- ART. 9 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 10 Rimozione anticipata
- ART. 11 Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART. 12 Spazi privati per le affissioni di manifesti

CAPO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 13 Presupposto dell'imposta
- ART. 14 Esclusioni dall'imposta
- ART. 15 Esenzioni dall'imposta
- ART. 16 Agevolazioni per progetti di riqualificazione urbana
- ART. 17 Computo della superficie tassabile
- ART. 18 Pubblicità temporanea
- ART. 19 Riduzioni dell'imposta temporanea
- ART. 20 Esenzioni dell'imposta temporanea
- ART. 21 Tipologie impianti a carattere temporaneo
- ART. 22 Pubblicità effettuata sui veicoli
- ART. 23 Individuazione della sede di associazioni e simili

CAPO 4° - PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 25 Pagamento dei diritti
- ART. 26 Richiesta del servizio
- ART. 27 Modalità per le affissioni
- ART. 28 Rimborso dei diritti pagati

CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 Riscossione

CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 30 Entrata in vigore

CAPO I*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1 del citato d.lgs. 507/93.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2007 (178.718 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Parma, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe II.
2. Il Comune di Parma, classificato città d'arte dalla Regione Emilia Romagna, già riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo, in quanto inserito negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Regione, dalla Legge Regionale n. 28 del 09.08.1993, in relazione a rilevanti flussi turistici e ad elevati indici di ricettività alberghiera, applica nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre la maggiorazione del 50% alle tariffe per la pubblicità di cui all'art. 3, 6° comma del citato decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Parma sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell' "allegato A", annesso al presente Regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

3. Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta non solo lungo le aree di circolazione comprese nell'allegato A del presente Regolamento, ma anche quella collocata nelle adiacenze delle medesime e preordinata funzionalmente alla lettura da parte di coloro che transitano nelle aree in questione.

ART. 4 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 5 - GESTIONE DEL TRIBUTO

1. In applicazione al disposto dell'art. 13 comma 1 del Regolamento Generale Entrate Comunali l'attività di riscossione, volontaria e coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie di cui il Comune è titolare e la gestione del servizio delle affissioni comunali sono effettuate da una società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, di seguito denominata "Soggetto Gestore delle Entrate".

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale e il personale del gestore del servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari, esercita anche controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO 2*

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI (1)

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono mezzi pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni, come di seguito descritti, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità permanente e temporanea e delle affissioni.

➤ Insegne d'esercizio:

Ai sensi del comma 6 art. 2/bis L. n. 75 del 2002 si definisce "Insegna di esercizio" la scritta di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, vale a dire "la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta". Detta scritta deve adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo di svolgimento dell'attività cui si riferisce.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- c) insegna frontale;
- d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
- f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro.

➤ Preinsegna:

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, esclusivamente finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

➤ Cartello:

Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

➤ Manifesto:

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- **Striscione, locandina, stendardo e bandiera:**
Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- **Segno orizzontale reclamistico:**
Si considera "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- **Impianto di pubblicità o propaganda:**
Si intende per "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque manufatto o struttura mobile o fissa che ha natura intrinseca di mezzo di diffusione di messaggi diretti a promuovere attività economiche o prodotti che non sono individuabili in una delle categorie di mezzi pubblicitari, espressamente definiti e distinti nel presente capo 3.
Gli impianti possono essere luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta.
A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i seguenti:
 - a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all'art. 27, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall'art. 28 del presente Piano;
 - c) "impianto di insegne o pubblicità plurime", ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di messaggi di esercizio monofacciali o bifacciali; questo impianto può essere strutturato anche in modo tale da trasmettere al massimo numero sei messaggi pubblicitari permanenti, alternabili nel corso delle 24 ore, che, comunque possono essere mutati solo dopo tre mesi;
 - d) "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - e) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
 - f) le "strutture mobili" (es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "posterbus", vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92).
- **Teli a copertura dei ponteggi di cantiere:**
Si definiscono tali quegli impianti bidimensionali collocati in aderenza ai ponteggi di cantiere.
- **Impianti per le affissioni:**
Sono "impianti per le affissioni", gli impianti destinati, nel rispetto dell'art. 18 e seguenti e D. Lgvo n. 507/93 e succ. mod., all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, ecc. costituiti

da qualunque materiale, il cui formato si sviluppa, di norma, su multipli di cm. 70x100. Essi sono articolati, quanto alla loro conformazione, secondo le seguenti tipologie:

1. "poster" : impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
 2. "stendardo": impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;
 3. "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro.
2. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
 3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite nel Piano Generale degli Impianti
 4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 178.718 unità registrata al 31.12.2007, non deve essere inferiore a m² 3.216. Tale superficie minima deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
 5. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nel modo seguente:
 - 60% per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - 40% per le affissioni di natura commerciale.
 6. Relativamente agli impianti poster 6X3 delle affissioni comunali, attualmente installati, dieci impianti sono riservati all'affissione istituzionale, con la possibilità di utilizzare gli stessi per l'affissione commerciale nei casi in cui non pervenga la richiesta del servizio almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'affissione.
 7. Per gli impianti destinati alle affissioni dirette si fa rinvio a quanto stabilito nel Piano Generale degli impianti.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/11 in data 30/05/2008

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI

1. L'installazione o la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità esposta sia esente dall'imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti e alla "Disciplina generale delle fasi organizzative e procedurali dell'attività amministrativa del Comune di Parma".

ART. 9 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò destinati dal Comune.
4. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative così come stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dal Regolamento Generale delle Entrate e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 10 - RIMOZIONE ANTICIPATA

1. Il Dirigente del Servizio competente dispone la rimozione degli impianti, dei mezzi e degli strumenti di divulgazione abusivi o che comunque violano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
2. Nel caso di rimozione dell'impianto pubblicitario, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente a solo periodo di mancato godimento.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
4. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nel provvedimento del Dirigente competente. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 11- PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento del canone d'affitto; qualora la pubblicità sia effettuata su beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, il pagamento dell'imposta non esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare.

ART. 12 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI

1. L'installazione di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti da parte di privati, su aree private e su beni immobili privati nel territorio del Comune è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti.
2. Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per l'affissione di manifesti, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria, come determinata nell'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO 3°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 13 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 507/93, si definisce attività economica lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
2. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
3. Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

ART. 14 - ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non costituisce forma pubblicitaria, in quanto diretta ad assolvere uno strumento di ausilio ed agevolazione della circolazione stradale, la installazione di segnali alberghieri, ai sensi dell'art. 134, lett. C), comma 9 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. nella ipotesi in cui gli stessi:
 - siano collocati nell'ambito di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento, su richiesta o per iniziativa della Giunta Comunale;
 - ottengano la preventiva autorizzazione per le modalità e la posa in opera;
 - rispettino le prescrizioni dell'art. 124, comma 10 del medesimo Regolamento.
2. Sono escluse dall'imposta tutte le croci di segnalazione delle farmacie e l'eventuale scritta "farmacia" abbinata alla stessa in quanto strumento di pubblica utilità.
3. Non costituiscono altresì forme pubblicitarie, e quindi come tali non soggette a tassazione, quei manufatti privi di loghi commerciali o delle indicazioni della ditta (ragione sociale o denominazione commerciale), apposti all'esterno dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e analoghi) quali ad esempio lavagne, cavalletti, bacheche e simili, preposti non alla diffusione di un messaggio pubblicitario ma atti a fornire alla clientela una generica indicazione dei prodotti venduti.

ART. 15 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA (1)

1. Sono esenti le esposizioni pubblicitarie, escluse le affissioni, realizzate da Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460 del 97 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'apposita anagrafe, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo e associazionismo di promozione sociale, per le sole attività statutarie.

2. Non sono soggette all'applicazione dell'imposta le superfici fino a quattrocento centimetri quadrati in quanto non preordinate, per le loro dimensioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari.
3. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 m² (art. 10 L. 448 del 28.12.2001 comma 1 bis).
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507.
Rientrano pertanto nella agevolazione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività cui si riferiscono; ciò si realizza attraverso:
 - a) la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad esempio con la semplice scritta "Bar" o "Alimentari");
 - b) la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad esempio "Bar Bianchi" o "Alimentari Rossi");
 - c) la generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad esempio "Da Giovanni");
 - d) l'indicazione, precisa o generica della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativa a prodotti in vendita (ad esempio "Bar Alfa-Caffè Beta");
 - e) l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio "Caffè Gamma") laddove nella stessa unità locale non sia installata una o più insegne di esercizio;
 - f) le insegne di esercizi commerciali in franchising;
 - g) i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti;
 - h) le insegne recanti il logo delle società petrolifere che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburante.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/11 in data 30/05/2008

ART. 16 – AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ⁽¹⁾

1. La Giunta Comunale al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di: incentivazione, sviluppo, valorizzazione o riqualificazione di natura economico-sociale, di sostegno a fronte di criticità ovvero di sicurezza ambientale in particolari zone od aree della città può approvare progetti speciali di riduzione delle tariffe di imposta comunale sulla pubblicità;
2. I progetti debbono essere opportunamente documentati e motivati e, comunque debbono rispondere a criteri di trasparenza, par condicio ed equità nei confronti degli utenti.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/11 in data 30/05/2008

ART. 17 – COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 507/93, si precisa quanto segue:
 - a) Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, supporti, cornici ecc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria;

- b) ai fini della commisurazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari polifacciali, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, purché ci sia connessione pubblicitaria nei messaggi;
- c) per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie imponibile deve essere determinata in relazione ad ogni singola faccia, anche nel caso in cui venga riportato su entrambe le facce il medesimo messaggio pubblicitario;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
- e) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché collocati su un unico mezzo di supporto, qualora siano diversi i soggetti pubblicizzati;
- f) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- g) nell'ipotesi in cui il messaggio pubblicitario sia costituito da scritte apposte su tende parasole e da iscrizioni pittoriche realizzate direttamente su muro, per la quantificazione dell'imposta dovrà essere considerata la superficie della minima figura piana geometrica che circonda il messaggio pubblicitario poiché per la diffusione dello stesso vengono utilizzati oggetti o strutture, quali appunto tende o pareti, aventi una destinazione diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri;
- h) qualora il messaggio pubblicitario sia riferito ad agenzie di lavoro interinale, agenzie immobiliari, farmacie, profumerie o tipologie analoghe di attività, che comportano l'apposizione in vetrina o in prossimità di essa di una pluralità di messaggi, sempre comunque direttamente connessi all'attività svolta dall'impresa e senza l'apposizione di loghi commerciali, la commisurazione della superficie tassabile viene quantificata forfaitariamente in m² 1,00 per ogni vetrina o parte di essa.

ART. 18 - PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. Rientrano nella fattispecie impositiva Temporanea tutte quelle forme pubblicitarie che per caratteristica e durata abbiano una esposizione inferiore all'anno.
Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare l'esposizione della pubblicità, a presentare al Soggetto Gestore del Servizio, apposita dichiarazione di inizio pubblicità.
Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista annualmente; il Comune di Parma, classificato città d'arte dalla Regione Emilia Romagna, applica nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre la maggiorazione del 50% alle tariffe.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

ART. 19 – RIDUZIONI DELL’IMPOSTA TEMPORANEA

1. La tariffa dell’imposta di pubblicità temporanea è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità relativa a manifestazioni da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) a condizione che non siano presenti sponsor commerciali e/o collaborazioni di privati;
 - b. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza quando non rientrano già nelle esenzioni previste.

ART. 20 – ESENZIONE DELL’IMPOSTA TEMPORANEA (1)

1. E’ prevista l’esenzione:
 - a. per gli oggetti pubblicitari di superficie fino a quattrocento centimetri quadrati;
 - b. per la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - c. per le associazioni NO PROFIT e le ONLUS se non sono presenti sponsor commerciali e/o collaborazione di privati;
 - d. per gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e. per la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie e degli aerei.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/11 in data 30/05/2008

ART. 21 – TIPOLOGIE IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO (1)

Rientrano nell’imposta di pubblicità temporanea:

1. Cartelli di cantiere
 - a. La pubblicità nei cantieri, effettuata anche mediante l’esposizione di teli e pannelli sulle recinzioni e sui ponteggi, può essere autorizzata alle condizioni specificate nei commi successivi e previo il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.
 - b. Le ditte che operano all’interno dei cantieri e che intendono esporre la pubblicità delle proprie prestazioni o prodotti devono presentare agli uffici del Comune di Parma – Sportello del Cittadino la dichiarazione prescritta dalla disciplina dell’imposta sulla pubblicità (art. 8 del D. Lgs. 507/93), versando l’ammontare dell’imposta dovuta.
 - c. Il pagamento dell’imposta diventa così titolo abilitativo per l’effettuazione della pubblicità, semprechè i mezzi pubblicitari esposti non arrechino disturbo, anche visivo, agli utenti della strada o ne distraggano l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; nel qual caso l’Amministrazione Comunale provvederà alla loro rimozione, ai sensi delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia.

- d. Per l'esposizione di impianti pubblicitari che abbiano durato non superiore a tre mesi si applica per ogni mese una tariffa pari a un decimo di quella prevista (art. 12 comma 2 D. Lgs. 507/93); le stesse tariffe vengono applicate anche nel caso di presentazione di dichiarazione per un periodo superiore a tre mesi, ma inferiore all'anno, nel qual caso viene applicata la tariffa annuale (art. 12 comma 1 D. Lgs. 507/93).
- e. La durata dell'esposizione non può essere superiore all'anno e scade in ogni caso il 31 dicembre di ogni anno; per le esposizioni di impianti pubblicitari che si protraggono oltre detto periodo vengono applicate le normali procedure, tributaria ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/93 ed autorizzatoria secondo il disposto dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
- f. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra le tabelle di cantiere, la cui esposizione è prescritta dal vigente Regolamento Edilizio. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ma non dal richiedere l'autorizzazione, i cartelli esposti all'esterno dei cantieri dall'impresе titolari dell'appalto principale dei lavori, se recanti la sola indicazione della ditta che esegue i lavori e aventi dimensioni complessive non superiori a cinque metri quadrati. Non sono inoltre soggetti ad imposta i marchi di fabbrica (art. 2569 del Codice Civile) o la denominazione del costruttore e il tipo di merce.
- g. Sono invece soggetti al tributo, con le modalità qui specificate, i teli, i cartelli e gli adesivi apposti sui beni strumentali delle ditte che operano nei cantieri (es. gru, escavatori, carrelli elevatori, silos, ecc.) che pubblicizzano la ditta che li produce o li noleggia, o il prodotto e/o il servizio stesso.
- h. Salva l'ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o di omesso versamento del tributo saranno ritenuti responsabili in solido per il tributo, gli interessi e le sanzioni anche il Direttore dei lavori e il proprietario dell'area di cantiere.

2. Pubblicità fonica

- a) Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità " s'intende ogni punto di diffusione della pubblicità sonora.
- b) la pubblicità fonica sulle strade è consentita:
 - fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada;
 - entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazione e spettacoli, previa autorizzazione del Sindaco.
- c) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24/04/75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
- d) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal DPCM 1/03/1991.
- e) La pubblicità con mezzi acustici è comunque vietata all'interno del centro storico, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. Striscioni

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Fuori dal centro storico è consentita, nelle posizioni come di seguito elencato, l'esposizione temporanea di teli pubblicitari che attraversano strade, vie o piazze, per iniziative di carattere commerciale.

Via	n. civico	ZONA	ANCORAGGI
Gramsci	31	Presso concessionaria Autoclub	Pali Tep
Emilia ovest	49	Presso concessionaria Autoclub	Pali Tep
Zarotto	47	Presso il parcheggio della piscina comunale	Pali Tep
Sidoli	58	Mt. 100 prima della rotatoria di largo F. Parri	Pali Tep
Emilia Est	127	Presso supermercato Esselunga	Pali Tep
Langhirano	115	Prima della rotatoria "Campus"	Palo luce albero
S. Leonardo	47	Presso sede quartiere	Palo luce edificio privato

4. Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs.n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/11 in data 30/05/2008

ART. 22 – PUBBLICITA' EFETTUATA SUI VEICOLI

1. L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet ecc. inerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.

ART. 23 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI ASSOCIAZIONI E SIMILI

1. Con riferimento alle insegne, alle targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro è stabilito quanto segue:
 - è applicata l'esenzione ad un solo mezzo pubblicitario posto direttamente presso la sede oppure nelle immediate vicinanze;
 - per i restanti mezzi pubblicitari esposti, la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 507/93.

CAPO 4°

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Parma costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo che lo espleta attraverso il gestore del servizio di cui all'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

ART. 25 - PAGAMENTO DEI DIRITTI

1. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del Gestore del Servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore; il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno in cui entra nella disponibilità del Comune.

ART. 26 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione al Gestore del Servizio affissioni.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare quanto segue:
 - quantità e formato dei manifesti da affiggere,
 - indicazione della categoria in cui esporre i manifesti,
 - indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria,
 - data di inizio e durata dell'esposizione.

Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto delle peculiari procedure amministrative a cui sono sottoposti

3. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente la commissione completa degli elementi di cui al comma precedente.
4. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico.
In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.

5. L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.
6. La successiva integrazione, del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata non costituisce nuova o separata commissione. Tutte le altre variazioni, compresa la modifica del messaggio pubblicitario, sono considerate nuove e distinte commissioni e come tali verranno annotate nell'apposito registro cronologico.
7. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.

ART. 27 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. I manifesti devono pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura:
 - a) almeno due giorni lavorativi prima di quello richiesto per l'affissione, per i manifesti di natura commerciale;
 - b) il giorno prima per gli altri manifesti.
2. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 9.00 del mattino.
3. Le affissioni sugli impianti standardi 70X100 (plancette) sono effettuate di norma ogni dieci giorni, secondo un calendario di esposizione approvato all'inizio di ogni semestre. La durata dell'esposizione non potrà superare i dieci giorni per ogni commissione, nel rispetto del calendario previsto dal comune.

ART. 27 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi stabiliti dall'art. 22 del d.lgs. 507/93.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5°**DISPOSIZIONI COMUNI****ART. 29 - RISCOSSIONE**

1. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, del D. Lgs n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO 6°**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ART. 30- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le modifiche e integrazioni, come di seguito riportate, hanno decorrenza dal 1° Gennaio 2008:

Vengono riformulati o modificati i seguenti articoli:

2 - 6 (ex art. 4) – 7 (ex art. 5) – 8 (ex art. 6) – 9 (ex art. 7) – 11 (ex art. 8) – 12 (ex art. 9) –
13 (ex art. 10) – 14 (ex art. 11) – 17 (ex art. 12) – 23 (ex art. 14) - 24 (ex art. 20) -25 (ex art.
21) – 26 (ex art. 22) – 27 (ex art. 23) – 28 (ex art. 24) – 29 (ex art. 25) – 30 (ex art. 26) –
7 – comma 1 (Teli a copertura dei ponteggi di cantiere)
15 – comma 3 e comma 3 lettera e)
16 – comma 1
21 – comma 1 lettera b.

Vengono soppressi al comma 1 dell'articolo 20 – le lettere d. ed e.

Vengono soppressi i seguenti articoli:

13 – 15 – 16 – 17.

Vengono introdotti i seguenti articoli:

4 – 5 – 10 – 15 – 16 - 18 – 19 – 20 – 21 – 22.

Vengono introdotte nell'allegato "A" le nuove aree di circolazione come di seguito riportato: Piazza Balestrieri Arturo – Largo Bocchi Fauto – Via Bormioli Rocco – Largo Calamandrei Piero – Via dei Muratori – Via Gandini Mario – Largo Harris Paul – Via Madre Teresa di Calcutta – Via Mansfield Katharine – Piazza Melli Giuseppe – Galleria Micheli Pietro – Largo Navaro Michele – Largo Palli Natale – Strabello Pozzi Lorenzo – Via Provinciali Alfredo – Via Schreiber Bruno – Via Uccelli Camillo.